APPROFONDIMENTO CIVILE

Diritto del lavoro e privacy: il garante interviene a tutela dei lavoratori sulla conservazione dei metadati delle e-mail e sulla cronologia internet

Data pubblicazione: 04/09/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

La gestione e la conservazione dei **metadati della posta elettronica in ambito lavorativo** rappresentano uno dei temi più delicati nel diritto della protezione dei dati personali. Il **Garante per la protezione dei dati personali**, con il recente **provvedimento n. 243 del 29 aprile 2025**, ha affrontato nuovamente la questione, sancendo importanti principi che intrecciano la disciplina privacy (GDPR) con quella giuslavoristica, in particolare con l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Lo Studio Legale **Bonanni Saraceno**, da anni specializzato in **tutela della privacy, data protection e controlli in ambito lavorativo**, offre assistenza a enti pubblici e imprese per l'adeguamento alle linee guida del Garante e la gestione dei rapporti sindacali e ispettivi derivanti dall'utilizzo di strumenti informatici.

Il quadro normativo: dal 2007 al documento del 2024

Il Garante si era già espresso nel 2007 con le **Linee guida per posta elettronica e Internet**, che fissavano le prime indicazioni su navigazione e utilizzo degli strumenti informatici in azienda. Successivamente, con il **documento di indirizzo del 6 giugno 2024** ("Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati"), l'Autorità aveva stabilito che il termine massimo ordinario di conservazione dei metadati non dovesse superare i **21 giorni**, salvo comprovate esigenze tecniche e di sicurezza. Il provvedimento del 2025 segna però un passaggio ulteriore: per la prima volta, le indicazioni del documento di indirizzo

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

diventano la base di un **procedimento sanzionatorio**.

Il caso: ente regionale e conservazione dei metadati

Dall'istruttoria del Garante sono emerse tre violazioni principali:

1. **Conservazione dei metadati della posta elettronica** per 90 giorni senza accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato, sebbene successivamente l'ente vi abbia provveduto.
2. **Raccolta e conservazione sistematica della cronologia Internet** dei dipendenti per un anno, con possibilità di ricostruzione delle attività individuali, anch'essa in assenza iniziale di accordo sindacale e valutazione d'impatto.
3. **Conservazione illimitata dei dati di assistenza tecnica**, mantenuti dal 2016 fino alla cessazione del servizio, in contrasto con il principio di minimizzazione.

L'interpretazione del Garante: art. 4 Statuto dei Lavoratori e GDPR

Il nodo centrale riguarda l'applicazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori:

- **Comma 2**: legittima trattamenti connessi a esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza, senza necessità di accordo sindacale.
- **Comma 1**: impone invece garanzie procedurali (accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato).

Il Garante ha ritenuto che la **conservazione dei metadati per 90 giorni** non potesse qualificarsi come trattamento strettamente necessario al funzionamento del sistema, bensì come attività rientrante nel **comma 1**, dunque soggetta ad accordo sindacale. Per la **cronologia Internet**, la raccolta generalizzata dei log è stata qualificata come un vero e proprio controllo a distanza, soggetto anch'esso alle garanzie del comma 1. Infine, sulla **conservazione dei dati di assistenza tecnica**, l'Autorità ha richiamato il principio di **minimizzazione dei dati** (art. 5 GDPR), affermando che le esigenze contrattuali avrebbero potuto essere soddisfatte senza mantenere dati personali identificativi.

Implicazioni pratiche per enti e imprese

Il provvedimento n. 243/2025 conferma che:

- Il termine di **21 giorni** per i metadati è lo standard di riferimento; ogni estensione richiede rigorosa prova tecnica.
- La **conservazione sistematica della cronologia Internet** configura un controllo a distanza, quindi necessita di accordo sindacale o autorizzazione.
- La **data retention policy** deve rispettare il principio di minimizzazione e accountability, evitando conservazioni illimitate.

Questo orientamento rafforza il legame tra disciplina privacy e normativa giuslavoristica, con impatti diretti sulle politiche HR e IT di enti e aziende.

Conclusioni

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Il provvedimento del Garante del 29 aprile 2025 rappresenta un punto di svolta: per la prima volta le indicazioni orientative del 2024 vengono tradotte in una sanzione effettiva, destinata a incidere sulle pratiche organizzative di enti e imprese.

La gestione di metadati e cronologia Internet non è più soltanto un tema tecnico, ma un ambito dove si intrecciano privacy, diritto del lavoro e compliance aziendale.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati